



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, 26-10-15
Prot. 46420-GARE-DTEC/15857

Responsabile procedimento
Dott. Ing. Nicola Torricella

Area di competenza
Area Gare e Appalti

Autorità Portuale di Venezia
Santa Marta, Fabbricato 13
30123 Venezia
T +39 041 533 4111
F +39 041 533 4254
CP 91 Venezia 12
30121 Venezia
P.IVA e CF 00184980274

apv@port.venice.it
www.venice.it

PEC
autoritaportuale.venezias@legalmail.it

Certificata
ISO 14001:2004 - ISO 9001:2008



Appalto del servizio attinente all'urbanistica relativo alla redazione del piano Regolatore Portuale di Venezia, comprensivo del documento preliminare di piano e della valutazione ambientale strategica.

Risposta a quesito prot. n. 15264 del 15 ottobre 2015.

Quesito n. 1

Anche per i requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 41, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 163/2006, è previsto che il soggetto che riveste le funzioni di mandatario o che è indicato come tale debba possedere i requisiti in misura maggioritaria, in conformità all'art. 275, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010. A tale proposito, come indicato nella **nota illustrativa al bando tipo per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture (pagina 28)**, che a sua volta richiama la determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, *"tale norma non va intesa nel senso che la mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria assoluta (ovvero il 51% del requisito), bensì è sufficiente che possenga i requisiti in misura percentuale superiore a ciascuna delle mandanti. Ad esempio, nel caso di un raggruppamento composto da tre imprese, una richiesta di fatturato pari a 100 potrà essere soddisfatta dal raggruppamento se la mandataria possiede, ad esempio, un fatturato pari a 45 e le mandanti pari a 30 e a 25, ovvero se la mandataria e le mandanti possiedono una diversa distribuzione del fatturato, purché il fatturato della mandataria sia superiore a quello di ciascuna mandante"*.

La disposizione del bando di gara, secondo cui i requisiti di fatturato, sia globale che specifico (punti n. 2 e 3 del paragrafo 6) devono essere posseduti in ogni caso in misura maggioritaria dall'impresa mandataria fa riferimento a raggruppamenti i cui membri si siano associati al fine di dimostrare il possesso della totalità (100%) dei requisiti richiesti dal bando. In tali casi, infatti, in cui



AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

nessuna delle imprese abbia da sola la capacità di eseguire il contratto, la norma risponde alla *ratio* dell'esigenza di assicurare alla stazione appaltante che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato tra i vari membri dell'A.T.I. (dotati di insufficienti requisiti rispetto a quelli richiesti dal bando).

Viceversa, nel caso di A.T.I. sovrabbondanti (nell'ambito delle quali, cioè, sono riunite due o più imprese che singolarmente sarebbero comunque in grado di soddisfare i requisiti finanziari per poter partecipare alla gara) questa esigenza non è più avvertita, dal momento che, in ipotesi, ciascuna delle componenti dell'A.T.I. avrebbe da sola il requisito per partecipare alla gara e sarebbe pertanto in grado, se partecipasse da sola, di garantire la piena affidabilità e qualificazione alla stazione appaltante. Tale interpretazione è condivisa anche dall'ANAC, che con proprio parere n. 28 del 13 febbraio 2014 ha stabilito che "(...) l'espressione "l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria" debba essere intesa con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto e non in assoluto".

Distinti Saluti

Il Responsabile unico del procedimento
Dott. Ing. Nicola Torricella



PORTO DI VENEZIA

DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE



PORTO DI VENEZIA

DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE